

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3795 Anno 2019
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 08/02/2019

sul ricorso 10039/2015 proposto da:

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n.14/A, presso lo studio dell'avvocato Pafundi Gabriele, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabbioni Paolo, Scarcello Patrizia, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

A2A Reti Gas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n.142, presso lo studio dell'avvocato Ferrari Giuseppe Franco, che la

q

ORD
2247
2018

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giubileo Chiara,
Piergrossi Alberto, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 4398/2014 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta
Corte di Cassazione voglia accogliere il secondo motivo di ricorso.

RILEVATO CHE

la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 5 dicembre 2014, ha
rigettato l'impugnazione del Comune di Cinisello Balsamo avverso il
lodo arbitrale parziale con cui gli arbitri avevano dichiarato la propria
competenza a pronunciarsi sulle domande della società A2A Reti Gas
Spa (già AEM Distribuzione Gas e Calore Spa) volte ad ottenere una
pronuncia che determinasse il «valore a stima industriale della rete
del gas relativamente a quanto costruito e posato sul territorio
comunale di Cinisello Balsamo nel periodo tra il 1 dicembre 1970 e
l'11 luglio 1995» (negandola invece per il periodo dal 31 gennaio
1913 al 30 novembre 1970) e avevano rimesso al prosiegio la
quantificazione del corrispettivo dovuto dal Comune, in base al
criterio di stima industriale di cui agli artt. 24 lett. a) del r.d. n. 2578
del 1925 e 13 del dPR n. 902 del 1986, secondo quanto previsto
dall'art. 14 della Convenzione stipulata tra le parti l'11 luglio 1995;

il Comune sosteneva che gli arbitri avessero deciso, con
motivazione non convincente, oltre il limite della clausola
compromissoria contenuta nell'art. 17 della citata Convenzione, cui

P.

assumeva estranee le questioni riguardanti l'attività svolta dalla A2A nel periodo precedente all'11 luglio 1995; imputava agli arbitri errori di diritto relativi al merito della controversia circa il trasferimento della proprietà della rete del gas al Comune e l'insorgenza di diritti di credito della società;

secondo la Corte, gli arbitri avevano esercitato un potere che avevano, alla luce sia di un'interpretazione letterale dell'art. 17 della Convenzione, sia del *favor arbitrati* desumibile da una norma, come l'art. 808 quater c.p.c., che enunciava un principio di portata generale immanente nel sistema, già prima della riforma introdotta dal d. lgs. n. 40 del 2006 (art. 20), tenuto conto che l'indicazione esemplificativa di una o più controversie derivanti dal contratto o dal rapporto al quale la Convenzione di arbitrato si riferisce non consente di presumere l'esclusione delle controversie non espressamente indicate, ma alle quali la Convenzione di arbitrato possa ragionevolmente estendersi;

avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cinisello Balsamo, cui si è opposta la A2A Reti Gas con controricorso; le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO CHE

con il primo motivo di ricorso il Comune di Cinisello Balsamo lamenta violazione dell'art. 808 *quater* c.p.c. per avere la Corte milanese ritenuto che la clausola compromissoria di cui all'art. 17 della Convenzione stipulata con AEM l'11.7.1995 comprendesse anche il periodo precedente a tale stipulazione (1970-1995) per il quale il Collegio arbitrale aveva riconosciuto la propria competenza a decidere; tale periodo non potrebbe essere ricompreso nella operatività della clausola compromissoria in quanto questa non poteva che riferirsi alle pretese delle parti sorte durante la vigenza

della Convenzione (post 1995) e non anche al periodo precedente (1970-1995); l'art. 808 *quater* c.p.c., relativo all'interpretazione estensiva della clausola compromissoria, non potrebbe essere applicato al caso di specie, nel quale la Convenzione d'arbitrato era stata stipulata prima dell'entrata in vigore del predetto art. 808 *quater* c.p.c.;

il suddetto motivo è infondato;

come rilevato nella requisitoria del PG, l'art. 808 *quater* c.p.c. (introdotto dall'art. 20 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile, ex art. 27, comma 3, alle convenzioni d'arbitrato stipulate dopo il 2 marzo 2006) non ha carattere innovativo, essendosi limitato a recepire il diritto vivente scaturente da un orientamento di legittimità già diffuso al momento della sua emanazione, secondo il quale ogni possibile controversia che trovi la propria origine in pretese aventi causa in un determinato contratto cui abbia acceduto la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, ricade nell'ambito di operatività della Convenzione d'arbitrato (Cass. n. 28485 del 2005);

premesso che l'interpretazione della clausola compromissoria da parte della Corte d'appello, giudice dell'impugnazione del lodo, non è soggetta alle restrizioni valevoli per l'interpretazione della altre clausole contrattuali, trattandosi di circoscrivere la stessa *potestas iudicandi* degli arbitri, non è dubbio che una clausola, come quella in esame, che rimette alla decisione degli arbitri «*tutte le questioni che potessero sorgere durante la concessione o successivamente sulla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione*» sia riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede (ad es. Cass. n. 13531 del 2011) e, quindi, in mancanza di uno specifico atto

scritto in senso contrario, anche a quelle riguardanti il periodo (1970-1995) antecedente alla stipula della Convenzione d'arbitrato;

con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 829 c.p.c., la cui versione risultante dalla riforma del 2006 non potrebbe applicarsi alle convenzioni d'arbitrato precedenti la sua entrata in vigore, nonostante il tenore testuale della disciplina transitoria che ancora l'applicabilità del novellato art. 829 c.p.c. unicamente alla presentazione della domanda d'arbitrato (art. 27, comma 4, d. lgs. n. 40 del 2006); in sostanza, secondo il ricorrente, il lodo arbitrale in questione sarebbe tutt'ora impugnabile per violazione delle norme di diritto, così come previsto dalla precedente versione dell'art. 829 c.p.c., non avendo le parti autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità e non avendo dichiarato il lodo non impugnabile;

il motivo di ricorso poggia su un orientamento di legittimità (Cass. n. 6148 del 2012, n. 12379 del 2014) che fa leva, in sostanza, sulla necessità di tutelare l'affidamento che le parti di un contratto riposero nella disciplina dell'epoca della sua stipulazione e sull'art. 11 delle preleggi sulla irretroattività delle norme;

tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite (n. 9284 del 2016) e dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 17339 del 2017) e ritenuto dalla Corte costituzionale «pienamente conforme alla disciplina transitoria, regolata dall'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2006» (sent. n. 13 del 2018);

ciò porta a ritenere fondato il motivo in esame, non essendosi la Corte territoriale pronunciata sul motivo di appello del Comune di Cinisello Balsamo, relativo alla violazione delle norme di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.), proprio invocando l'art. 829 c.p.c. nella odierna versione, nonostante il

fatto che la clausola compromissoria preesistesse alla modifica normativa;

in conclusione, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri motivi; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 12 dicembre 2018.

^